



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 14/05/2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMU
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di maggio si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Ghiroldi Francesco Paolo il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 20:03, nella sala delle adunanze presso questa sede Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 20:30.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GHIROLDI FRANCESCO	si	no
2	TOMASI ELIO	si	no
3	ANTONINI SILVERIO	si	no
4	SCHIAVI GIAN PAOLO	si	no
5	ZEZIOLA ORIETTA	si	no
6	GHEZA STEFANO	si	no
7	PEDRETTI GIACOMINO	si	no
8	MOSCARDI FERRUCCIO ANDY	si	no
9	TOMASONI BENVENUTA	si	no
10	BRUNA VIRGINIA	si	no
11	SORLINI GIUSEPPE	si	no
12	RONDINI GABRIELE	no	si
13	CRESCI ANDREA	si	no

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Partecipa Il Segretario FAZIO dr.ssa Maria G.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO - PRESIDENTE, da lettura dell'oggetto posto al n. 5 dell'ordine del giorno: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2014" e cede la parola all'Assessore al Bilancio sig. Schiavi Gian Paolo, per relazionare in merito;

RELAZIONA quindi l'Assessore al Bilancio sig. Schiavi Gian Paolo il quale informa i Sigg. consiglieri che l'unica novità rilevante è l'esenzione dell'abitazione principale dall'Imposta Municipale Propria (IMU). Vengono colpite solo le abitazioni di lusso ovvero quelle presenti nelle categorie catastali A1, A8, A9 (nel Comune di Piancogno sono n. 2).

Comunica che le aliquote rimangono immutate rispetto all'anno scorso, è una scelta politica difficile e sofferta, data la situazione finanziaria delle casse comunali, ma necessaria per non gravare ulteriormente sui cittadini contribuenti. Ricorda quindi le aliquote in vigore:

- 0,55% con detrazione di € 200,00 per abitazioni principali categoria A1, A8 e A9;
- 0,91% aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree;
- 0,81% aliquota per i fabbricati categoria catastale D;

CHIESTA ed ottenuta la parola, il consigliere di minoranza, Sig. Sorlini Giuseppe dichiara quanto segue: "annuncio il voto contrario anche a questa proposta di deliberazione richiamando le motivazioni che giustificano la mia posizione contraria già espresse precedentemente nell'esame della proposta di deliberazione relativa alla TASI. Ribadisco che a mio parere sarebbe stato meglio azzerare la TASI e andare a rivedere le decisioni assunte da questa maggioranza sull'IMU"

DOPO di ché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione l'Assessore al Bilancio sig. Schiavi Gian Paolo, così come sopra riportata;

UDITO l'intervento, così come sopra riportato;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24.12.2012 n. 228, dal D.L. n. 35 dell'8.04.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6.6.2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21.05.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18.06.2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. -, approvato con deliberazione propria n. 13 in data 14 aprile 2014, in vigore dal 01 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U. introdotta con la Legge n. 214/2011;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- **aliquota di base: 0,76 per cento**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- **aliquota abitazione principale : 0,4 per cento**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

RICHIAMATO il comma 707 lettera b) punto 2 che rettifica l'art. 13 del DL n. 201/2011 integrandolo come segue: *«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;*

RICHIAMATO altresì il comma 707 lettera b) punto 3 che dà la facoltà ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO che tale possibilità è stata recepita nel Regolamento Comunale per l'applicazione dall'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – ove viene assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 350,00 di rendita catastale;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

RICHIAMATO altresì il comma 708 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e*

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il Decreto del 29 aprile 2014 del Ministro dell’Interno il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è ulteriormente differito dal 30.04.2014 al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L’ANNO 2014”;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del Bilancio di Previsione 2014 per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno mantenere inalterate per l’anno 2014 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria – IMU - come di seguito riportate:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ aliquota di base: | 0,91 per cento |
| ➤ aliquota Fabbricati Categoria Catastale D: | 0,81 per cento |
| ➤ aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: | 0,55 per cento |

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Alessandro Fabbrini;

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n. 9 contrari n. 3 (Bruna Virginia, Sorlini Giuseppe e Cresci Andrea), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI DETERMINARE**, con decorrenza dall'1/01/2014, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ aliquota di base: | 0,91 per cento |
| ➤ aliquota Fabbricati Categoria Catastale D: | 0,81 per cento |
| ➤ aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: | 0,55 per cento |

3) **DI PRECISARE** che la detrazione è quella prevista dall'art. 13 del Regolamento;

4) **DI DARE ATTO** dell'obbligo previsto dall'art. 9 Bis – “IMU - Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado” del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C. - relativo alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio – autocertificazione – per i soggetti passivi che concedono in comodato l'unità immobiliare a parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. La suddetta autocertificazione redatta su appositi modelli predisposti dal Comune deve essere presentata entro la scadenza prevista per il versamento;

5) **DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – approvato con propria precedente deliberazione in data odierna;

6) **DI INVIARE** la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Dott. Alessandro Fabbrini l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

8) **DI DARE ATTO** del parere espresso in premessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco - Presidente;

Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 9 contrari n. 3 (Bruna Virginia, Sorlini Giuseppe e Cresci Andrea), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ghiroldi Francesco Paolo

Il Segretario
F.to FAZIO dr.ssa Maria G.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Il, **31 MAG. 2014**

Il Segretario
F.to FAZIO dr.ssa Maria G.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **31 MAG. 2014** al _____, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____

Il,

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAZIO dr. Maria G.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Piancogno, 14/05/2014

Il Segretario
FAZIO dr.ssa Maria G.

